

## STATUTO

### ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

#### Costituzione - Denominazione - Sede

##### **Art. 1. Sede e denominazione**

E' costituita con *Sede* in Sesto Calende (VA) alla via Indipendenza n. 15

*l'associazione di promozione sociale che si rifà al contesto educativo e culturale delle*

*Scuole della Comunità Pastorale Sant'Agostino denominata "ALMA CRESCERE AL*

*CENTRO", con sigla: "ALMA", di seguito anche "Associazione", ai sensi della*

*Legge 7 dicembre 2000 n. 383 ("disciplina delle associazioni di promozione sociale")*

e successive modifiche, nonché nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del

Codice Civile. *L'Associazione* potrà variare la propria sede legale, all'interno

del comune, senza che ciò costituisca variazione dell'atto costitutivo o dello

statuto.

##### **Art. 2. Assenza di scopo di lucro e utilità sociale**

*L'Associazione* non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore

degli associati e di terzi.

#### Finalità e attività

##### **Art. 3. Finalità**

*L'Associazione* è espressione e strumento dell'attività educativa della

Comunità Pastorale Sant Agostino, si identifica con i principi e i valori della

tradizione Cattolica, e persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- promuovere l'educazione e l'elevazione culturale in ogni sua forma,  
anche la più alta,

- promuovere l'aggregazione e la formazione degli educatori, catechisti,  
animatori nonché degli alunni, ex alunni e le loro famiglie, dipendenti, ex

	<p>dipendenti e sostenitori di qualunque genere, delle scuole del Centro Studi Angelo Dell'Acqua (ex Istituto Orsoline) ovvero Scuola Primaria Sant'Angela Merici, Scuola Secondaria di I grado Luigi Capé, Scuola Secondaria di II grado, Liceo Scientifico Mericianum e delle scuole dell'Infanzia parrocchiali di Lianza e di San Donato,</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- diffondere i principi educativi cattolici, favorire il dialogo costruttivo e il confronto tra soci, terzi e con altre realtà del territorio e non, su temi educativi o di attualità,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- favorire momenti di aggregazione, incontri culturali, pellegrinaggi e viaggi d'istruzione, periodi di vacanza comunitaria tra i soci e aperti a terzi.</li> </ul>	
	<p><b>Art. 4. Esempificazione delle attività</b></p>	
	<p>L'Associazione realizza le proprie finalità attraverso le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- promozione o patrocinio di attività culturali o formative quali: convegni, mostre, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, attività di formazione culturale o di formazione scolastica extra-curricolare o extrascolastica della persona di qualunque età,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- promozione di momenti ricreativi o di esperienze di vita comunitaria, viaggi d'istruzione a favore dei soci e dei loro famigliari, o degli alunni, ex alunni e i loro famigliari,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- istituzione di bandi di borse di studio e borse turistiche, o concorsi a favore di studenti o ex studenti in particolare delle scuole del <i>Centro Studi Angelo Dell'Acqua</i> particolarmente meritevoli o in difficoltà economiche,</li> </ul>	

- promozione di attività di assistenza scolastica, tutoraggio, aiuto compiti e doposcuola, laboratori e corsi di approfondimento che coadiuvino e sostengano l'attività scolastica delle scuole del *Centro Studi Angelo dell'Acqua* a favore degli alunni stessi o anche di terzi.
- promozione dell'apprendimento multidisciplinare, anche tramite l'ausilio di tecnologie avanzate, o altro materiale didattico, tramite l'acquisto e la concessione ad uso gratuito di attrezzatura o materiale didattico,
- promozione dell'edizione di stampe periodiche e non, di bollettini, siti internet, newsletter o blog, anche con l'utilizzo di social network contenenti atti di convegni, seminari, studi, ricerche, news, proposte ed opinioni,
- promozione di attività atte a favorire l'acquisizione di competenze nell'ambito delle lingue straniere.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà, a mero titolo esemplificativo:

- aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi e collaborare con enti pubblici e privati,
- promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi.

Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati e sono escluse discriminazioni di ogni natura e tipo, in relazione all'ammissione degli associati.

## Soci

### **Art. 5. I Soci**

Possono diventare soci dell'*Associazione*, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età oppure i minori (in questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci) che condividendone l'identità, le finalità e gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

L'*Associazione* esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci si dividono nelle seguenti categorie: fondatori, sostenitori, ordinari, onorari; *Soci fondatori* sono coloro che hanno fondato l'*Associazione* sottoscrivendo l'atto costitutivo; *Soci sostenitori* sono coloro che con impegno personale e proprie risorse si adoperano in modo permanente per sostenere le attività educative dell'*Associazione*; *Soci ordinari* sono coloro che, condividendo le finalità dell'*Associazione* operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono annualmente le quote associative; *Soci onorari* sono coloro ai quali l'*Associazione* deve particolare riconoscenza, essi vengono nominati dall'Assemblea ordinaria, su proposta del *Consiglio Direttivo*.

Il mantenimento della qualifica di *Socio*, ad eccezione che per i *Soci onorari* che ne sono esentati, è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'*Assemblea*.

### **Art. 6. Procedura di ammissione dei Soci**

Per essere ammessi quali soci, è necessario presentare al *Consiglio direttivo* domanda di adesione all'*Associazione* con l'osservanza delle seguenti

modalità: a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza; b) dichiarare di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi associativi.

E' compito del *Consiglio direttivo* dell'*Associazione* deliberare sulla domanda, nel termine di novanta giorni sulla base dei requisiti morali e di onorabilità nonché dell'interesse manifestato dal richiedente in relazione alle finalità dell'*Associazione*; in assenza di diniego nel termine predetto la domanda si intende accolta.

#### **Art. 7. Rigetto della domanda di ammissione**

Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. L'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'*Assemblea* stessa la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

#### Diritti e doveri dei soci

#### **Art. 8. Diritti e doveri dei Soci**

Tutti i *Soci* hanno uguali diritti, in particolare i *Soci* hanno il diritto: di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'*Associazione*, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti, ove maggiorenni, alle cariche sociali e di svolgere le attività pianificate dal *Consiglio direttivo*.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall'*Associazione*.

I *Soci* hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le regole dello Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi associativi.

L'*Associazione* si avvale prevalentemente, per il raggiungimento delle proprie finalità, delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri

*Soci*, fatti salvi eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal *Consiglio Direttivo*.

L'*Associazione*, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri *Soci*.

#### **Art. 9. Perdita della qualità di *Socio***

La qualità di *Socio* si perde: per decesso, per recesso volontario e per esclusione.

A mero titolo di esemplificazione, rappresentano giusta causa di esclusione: la morosità nel pagamento della quota associativa, l'attuazione di comportamenti in violazione di regole previste dallo statuto, dai regolamenti interni o da delibere degli organi associativi, la mancata partecipazione prolungata alle attività associative.

La perdita della qualità di *Socio* è deliberata dal *Consiglio Direttivo* e, in caso di esclusione, deve essere ratificata dalla prima *Assemblea* utile. Contro il provvedimento di esclusione il *Socio* escluso ha diritto di formulare ricorso all'*Organo di garanzia* entro trenta giorni da quando è venuto a conoscenza del provvedimento di esclusione.

#### **Organi associativi**

#### **Art. 10. Gli organi dell'*Associazione***

Sono organi dell'*Associazione*: l'*Assemblea dei soci*, il *Consiglio Direttivo*, il *Presidente*, il *Tesoriere*, il *Segretario*, l'*Organo di controllo legale dei conti* e l'*Organo di garanzia*.

Tutte le cariche relative agli organi associativi sono elettive e gratuite.

#### **Assemblea dei soci**

#### **Art. 11. L'*Assemblea dei soci***

L'*Assemblea dei soci* è l'organo sovrano dell'*Associazione*, ed è composta da tutti i *Soci* per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'*Associazione*, e con ogni altro mezzo giudicato dal *Consiglio direttivo* idoneo all'effettiva informativa ai *Soci*, almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'*Assemblea*, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione. Il *Consiglio direttivo* sovrintende sull'effettività del criterio pubblicitario previsto in materia di convocazioni assembleari.

L'*Assemblea* deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno.

L'*Assemblea dei soci*, presieduta dal *Presidente*, nomina fra i *Soci* presenti un segretario verbalizzante.

#### **Art. 12. Tipologie di assemblee**

L'*Assemblea* può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

#### **Art. 13. Quorum costitutivi e deliberativi**

L'*Assemblea ordinaria* è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Non è consentita l'espressione del voto per delega.

Le deliberazioni dell'*Assemblea ordinaria* sono prese a maggioranza dei voti.

#### **Art. 14. Regole e modalità assembleari**

Nelle deliberazioni di approvazione del *rendiconto economico finanziario* e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del *Consiglio direttivo* non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, ma per l'elezione

delle cariche associative si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal *Presidente* e dal segretario dell'*Assemblea*.

#### **Art. 15. Competenza dell'Assemblea ordinaria dei Soci**

L'*Assemblea ordinaria* ha le seguenti competenze:

- discute ed approva *rendiconto economico finanziario consuntivo*;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei membri del *Consiglio direttivo* e delle altre cariche elettive dell'*Associazione* determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal *Consiglio direttivo* per il funzionamento dell'*Associazione*;
- delibera sulle responsabilità dei membri del *Consiglio direttivo*;
- decide in merito alla perdita della qualità di *Socio* ai sensi delle regole del presente Statuto;
- discute e decide su tutti gli argomenti sottopostigli dal *Consiglio direttivo* e posti all'ordine del giorno.

#### **Art. 16. Competenza dell'Assemblea straordinaria dei Soci**

L'*Assemblea straordinaria* delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'*Associazione* e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'*Assemblea straordinaria* delibera in presenza di



almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### Consiglio Direttivo

#### **Art. 17. Composizione e durata di mandato del Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è composto da tre a sette membri, compresi il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica cinque esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

#### **Art. 18. Modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a discrezione del Presidente tramite e.mail, fax, telefono, avviso affisso nella sede associativa, o altra modalità con la quale si ritenga garantita l'efficacia dell'informazione ai singoli consiglieri, almeno dieci giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e le votazioni sono palesi tranne, a seguito di richiesta del Presidente o di un consigliere annotata a verbale, nei casi di nomine o che riguardino le persone.

#### **Art. 19. Poteri e doveri del Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e adotta ogni atto necessario od opportuno per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per

statuto alla competenza dell' *Assemblea dei soci*.

A mero titolo di esemplificazione, rientrano nella competenza del *Consiglio*

*direttivo*:

- l'elezione, tra i propri componenti, del *Presidente* e del *Vice Presidente* e la revoca degli stessi per giusta causa;

- la nomina, tra i propri componenti, di un *tesoriere* e di un *segretario*;

- la gestione degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- la cura dell'esecuzione dei deliberati dell' *Assemblea*;

- la sottoposizione all' *Assemblea* del programma annuale di attività;

- la presentazione, annualmente, all' *Assemblea*, per l'approvazione: del *rendiconto economico e finanziario* dell'esercizio redatto secondo le modalità

previste dalla legge e dai principi contabili e le raccomandazioni applicabili

all' *Associazione* e il bilancio preventivo per l'anno in corso;

- il conferimento di procure generali e speciali;

- l'instaurazione di rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

- la proposta all' *Assemblea* di *Regolamenti* per il funzionamento dell' *Associazione* e degli organi associativi;

- la gestione delle domande di adesione di nuovi soci;

- la ratifica o il respingimento dei provvedimenti d'urgenza adottati dal *Presidente*;

- le deliberazioni in ordine all'esclusione dei *Soci* dall' *Associazione*.

## **Art. 20. Cooptazione**

Nel caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o membri del *Consiglio*

*direttivo*, il *Presidente* o il consiglio medesimo provvede alla cooptazione dei

membri mancanti attingendo alla graduatoria secondo l'ordine dei primi dei non eletti; nel caso in cui la graduatoria fosse esaurita è convocata un' *Assemblea dei Soci* per la nomina dei membri mancanti.

### Il Presidente

#### **Art. 21. Poteri e doveri del *Presidente***

Il *Presidente* è il legale rappresentante dell' *Associazione* ed ha l'uso della firma associativa.

Il *Presidente* è parte del *Consiglio direttivo* e la sua carica coincide per durata con quella del consiglio.

Il *Presidente* è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza e ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l' *Associazione* davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio; egli può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento del *Presidente* le sue mansioni sono esercitate dal *Vice Presidente*.

Il *Presidente*, in casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del *Consiglio direttivo*; qualora il *Consiglio direttivo*, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il *Presidente*.

### Il Tesoriere

#### **Art. 22. Poteri e doveri del *Tesoriere***

Il *Tesoriere* è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell' *Associazione* e cura la tenuta dei libri contabili e la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal *Consiglio*

*direttivo.*

Al *Tesoriere* è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi associativi.

Il *Tesoriere* ha firma libera e disgiunta dal *Presidente* del *Consiglio direttivo* per importi il cui limite massimo viene definito periodicamente dal consiglio stesso.

La carica di *Tesoriere* può coincidere con quella di *Segretario* o di *Presidente*.

#### Il Segretario

#### **Art. 23. Poteri e doveri del Segretario**

Il *Segretario* è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del *Consiglio direttivo* e dell'*Assemblea* che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci e la sua carica può coincidere con quella di *Tesoriere*.

#### *Patrimonio, esercizio associativo e rendiconto*

#### **Art. 24. Esercizio associativo**

L'esercizio associativo dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il *Consiglio direttivo*, presenta per l'approvazione all'*Assemblea ordinaria*: il *rendiconto economico e finanziario* dell'esercizio trascorso redatto secondo le modalità previste dalla legge e dai principi contabili e le raccomandazioni applicabili all'*Associazione*, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

#### **Art. 25. Proventi e risorse economiche dell'Associazione**

	I proventi e le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• quote e contributi dei Soci,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• eredità, donazioni e legati,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• erogazioni liberali degli associati e dei terzi,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizione anche a premi,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.</li> </ul>	
	I proventi e le risorse economiche delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i <i>Soci</i> , anche in forme indirette.	
	L'eventuale avanzo di gestione è reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.	
	<b>Art. 26. Patrimonio, quote associative e documenti dell'Associazione</b>	
	Il patrimonio associativo è utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.	
	Le quote associative sono intrasferibili e, in ogni caso di perdita della qualifica	

di Socio, le stesse sono acquisite al patrimonio associativo.

Tutti gli atti, le delibere dell' *Assemblea dei Soci*, i *rendiconti economici e finanziari* e i bilanci sono conservati presso la sede dell' *Associazione* a cura del *Segretario* e ogni socio ne può prendere visione ed estrarre copia a proprie spese formulando richiesta al *Presidente* che risponde entro il termine di trenta giorni.

### *Organo di garanzia*

#### **Art. 27. L'Organo di garanzia**

I *Soci* interessati possono impugnare i provvedimenti di esclusione adottati dal *Consiglio direttivo* di fronte all' *Organo di garanzia*.

L' *Organo di garanzia* è monocratico ed è nominato dall' *Assemblea* contestualmente alla nomina del *Consiglio direttivo* anche scegliendolo tra soggetti non *Soci*.

L' *Organo di garanzia* emette un proprio provvedimento sulle istanze sottopostegli entro trenta giorni agendo senza formalità e basandosi sulla legge e sulle regole dello Statuto e dei Regolamenti.

### *Organo di controllo legale dei conti*

#### **Art. 28. L'organo di controllo legale dei conti, facoltà di istituzione**

L' *Assemblea* può istituire, in forma monocratica o collegiale, un organo di controllo legale dei conti cui attribuire l'incarico, irrevocabile per almeno un triennio, di controllo del rendiconto economico e finanziario e dell'ambito contabile dell' *Associazione*.

L' *Organo di controllo legale dei conti* può essere composto da soggetti *non Soci* dell' *Associazione*.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

**Art. 29. Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea riunita in forma straordinaria ai sensi del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, è devoluto alla Parrocchia di San Bernardino, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

Norma finale

**Art. 30.** Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.